



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul provvedimento esecutivo relativo al diritto dello Stato nei confronti della Regione Lombardia - Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo su ricorso n. 59909/00.  
*Parere, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 9, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.*  
Repertorio atti n. 85160 del 29 luglio 2010

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 29 luglio 2010:

**VISTO** l'articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11 concernente la procedura relativa al diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario e, in particolare, il comma 7 il quale ha disposto che la misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato;

**VISTO** il successivo comma 8 il quale ha previsto che i decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel medesimo comma;

**VISTO** il successivo comma 9 il quale ha disposto che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza Unificata. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel medesimo comma;

**VISTA** la nota del 16 luglio 2010 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso la bozza del provvedimento relativo all'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti della Regione Lombardia per un ammontare pari ad euro 22.928,49, ai fini dell'espressione del parere di questa Conferenza, ai sensi del citato articolo 16-bis, comma 9, della legge n. 11/2005;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'esame di detto provvedimento (ed altri analoghi) è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 28 luglio 2010 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e dell'ANCI hanno evidenziato forti perplessità sia per le modalità con le quali si è giunti alla mancata intesa sia per quanto riguarda la determinazione della responsabilità della condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, richiamando quanto previsto dall'articolo 5 dell'accordo n. 3/CU del 24 gennaio 2008 in cui si faceva riferimento ai criteri di responsabilità che dovevano essere concordati;

**CONSIDERATO** che i rappresentanti delle Amministrazioni statali presenti hanno precisato che è stata seguita la procedura prevista dall'articolo 16-bis, riservandosi, comunque, una valutazione in merito alla richiesta formulata dalle Regioni e dall'ANCI;

**CONSIDERATO** che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno consegnato un documento (All.A) in cui esprimono parere negativo in quanto la Lombardia non riconosce alcuna responsabilità nella vicenda in questione e con la richiesta di costituire un tavolo per definire le regole di applicazione del diritto di rivalsa e dell'accordo sancito nella Conferenza Unificata del 24 gennaio 2008;
- l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno ritenuto di esprimere un parere negativo identico a quello delle Regioni;

**CONSIDERATO** che il Governo si è dichiarato disponibile alla costituzione del tavolo al fine di definire i vari aspetti legati alla procedura di recupero dei crediti già versati dallo Stato, disponibilità manifestata, in particolare, dal Ministero dell'economia e delle finanze in considerazione delle criticità riscontrate dalle Regioni e dagli Enti locali nell'attuazione della norma in questione;

## ESPRIME PARERE NEGATIVO

ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 9, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 sul provvedimento esecutivo relativo al diritto dello Stato nei confronti della Regione Lombardia - Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo su ricorso n. 59909/00, trasmesso, con nota del 16 luglio 2010, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

*E. Siniscalchi*



Il Presidente  
On.le Dott. Raffaele Fitto

*R. Fitto*



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/077/CU04-05/C3

*Consegnato nelle  
sedute del 29 luglio  
2010*

*FF*



**PARERE SUI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI RELATIVI  
AL DIRITTO DELLO STATO NEI CONFRONTI DELLE REGIONI  
FRIULI VENEZIA GIULIA (SENTENZA CEDU SU RICORSO N. 26740/02) E  
LOMBARDIA (SENTENZA CEDU SU RICORSO N. 59909/00)**

*Punti 4) e 5) o.d.g. Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 29 luglio 2010, considerate le posizioni della Regione Friuli Venezia Giulia, che riconoscendo la propria responsabilità accede al pagamento della somma portata per provvedimento esecutivo, e della Regione Lombardia, che non riconoscendo alcuna responsabilità nella vicenda è contraria all'emissione del provvedimento esecutivo, esprime rispettivamente parere favorevole e parere negativo sui due provvedimenti, formulando in ambedue i casi le seguenti considerazioni.

La proposta di provvedimento esecutivo predisposta dal Governo non appare condivisibile nel metodo in quanto effettuando un'applicazione - peraltro retroattiva - del diritto di rivalsa elude l'applicazione dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 24 gennaio 2008 (Rep. atti n. 31CU), con riferimento proprio alle modalità di informazione e consultazione reciproca tra Stato Regioni e Autonomie locali, propedeutiche all'esercizio del diritto di rivalsa (si vedano in particolare gli artt. 4 e 5 del suddetto Accordo).

La Conferenza propone di costituire un Tavolo per definire le regole di applicazione del diritto di rivalsa e dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 24 gennaio 2008.

Roma, 29 luglio 2010

